

**COMUNE DI VIGNOLA**

**(Provincia di Modena)**

**ACCORDO TERRITORIALE FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA NOMINA DI COMMISSIONE UNICA PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO**

Ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e dell'art. 58 della L.R. Emilia Romagna 24/2017.

**TRA:**

1. **IL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO)**, in persona del Vice-Sindaco Giorgia Mezzacqui abilitata nella delibera consiliare n. 104 del 30.11.2022;
2. **IL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO)**, in persona del Sindaco Enrico Tagliavini abilitato nella delibera consiliare n.50 del 30/11/2022;
3. **IL COMUNE DI SPILAMBERTO (MO)**, in persona del Sindaco Umberto Costantini abilitato nella delibera consiliare n. 53 del 28/11/2022;
4. **IL COMUNE DI VIGNOLA (MO)**, in persona del Sindaco Emilia Muratori abilitato nella delibera consiliare n. 78 del 29.11.2022;

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15/2013 i Comuni istituiscono la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.A.P.), quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;
- l'art. 58 della L.R. 24/2017 al comma 2 prevede, tra l'altro, che i Comuni possano stipulare accordi territoriali per definire speciali forme di collaborazione nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, intendendo tra queste altresì le funzioni in capo alla C.Q.A.P.;
- la nomina di una sola Commissione per i Comuni di Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Castelvetro di Modena persegue i principi di economicità, efficienza e funzionalità di entrambi i Servizi Edilizia ed Urbanistica;

- ciascun Comune dovrà approvare con atto del Consiglio Comunale le modifiche al proprio Regolamento Edilizio in merito alla composizione, modalità di nomina e competenze della Commissione di qualità in attuazione del presente accordo e nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 6 della L.R. 15/2013 e ss. mm. ed ii.;

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 50/2022 del Comune di Savignano sul Panaro, n. 53/2022 del Comune di Spilamberto, n. 78/2022 del Comune di Vignola, n. 104/2022 del Comune di Castelvetro di Modena con le quali è stato approvato il presente atto di Accordo ex art.58 della L.R. 24/2017;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**SI CONVIENE**

**Art.1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

**Art.2 - Obiettivi dell'Accordo**

1. L'Accordo tra Enti ha per fine la nomina di una unica Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.A.P.), per i Comuni di Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Castelvetro di Modena quale organo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

**Art. 3 - Impegni dei Comuni**

1. Il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo è assicurato tramite adeguamento dei rispettivi Regolamenti edilizi, di cui alle premesse limitatamente agli articoli relativi alla C.Q.A.P. e con l'assunzione dei seguenti impegni e contenuti:

- Le competenze della Commissione sono quelle stabilite dalla legge regionale 15/2013 come ulteriormente specificate nel Regolamento Edilizio di cui in premessa;
- La procedura di selezione dei componenti la Commissione avviene tramite un unico bando di

selezione pubblica. E' individuato quale Comune capofila, cui presentare le candidature a componente la C.Q.A.P. il Comune di Vignola e quale responsabile del procedimento la Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP del medesimo comune;

- La valutazione dell'ammissibilità delle candidature è affidata ad una commissione tecnica la quale, esaminati i curricula pervenuti, formula l'elenco dei candidati idonei a far parte della C.Q.A.P e lo trasmette ai Sindaci;

- I Sindaci scelgono, di comune accordo, cinque nomi dall'elenco dei candidati ammessi e trasmettono la loro decisione alle Giunte;

- Le Giunte comunali provvedono, ognuna con propria deliberazione, alla nomina della C.Q.A.P.;

- La ripartizione dei costi di gestione della Commissione avviene secondo i criteri del successivo art. 4.

#### **Art. 4 - Oneri finanziari**

1. I costi derivanti dal funzionamento della Commissione, saranno ripartiti tra gli Enti in misura proporzionale alle pratiche presentate e sottoposte al parere della C.Q.A.P. Ad ogni seduta della Commissione verrà redatto dal segretario designato il rapporto delle presenze e del numero di pratiche presentate da ciascun Comune. A scadenza annuale i Comuni provvederanno alla liquidazione delle rispettive quote in misura proporzionale al numero di pratiche presentate durante l'anno. Il rimborso forfettario per Commissario per la partecipazione effettiva ad ogni singola seduta, al netto di oneri e contributi, viene fissato in Euro 51,65.

#### **Art. 5 - Esecuzione dell'accordo**

1. Le parti si obbligano a comportarsi, nell'esecuzione dell'accordo, con riferimento agli obblighi di natura civilistica, secondo i canoni della buona fede e della correttezza, come individuati dall'art. 1375 del Codice civile.

2. Le parti si obbligano altresì ad esercitare i loro poteri pubblicistici e provvedimentali, con speciale riferimento alle potestà loro attribuite in materia urbanistica, secondo il principio di leale collaborazione fra Enti pubblici, ed in modo da salvaguardare l'applicazione del presente accordo.

3. E' fatto obbligo a ciascuna delle parti del presente accordo di comunicare tempestivamente alle altre parti eventuali cause che possano concretarne l'illegittimità o l'inopportunità sopravvenuta, al fine di consentire l'adeguamento del presente accordo alla legislazione vigente e all'interesse pubblico.

4. Il presente accordo è modificabile con il consenso unanime dei Comuni, esplicitato attraverso gli organi e secondo le procedure risultanti dalle leggi vigenti.

5. Il presente accordo è risolubile, stante l'autonomia dei Comuni in materia, attraverso le forme e nei modi di cui al comma precedente.

**Art. 6 - Interpretazione dell'accordo**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, nonché per la sua interpretazione, si rimanda alla legislazione vigente (art. 15 L. 241/1990 ed art. 58 L.R. 24/2017), nonché ai principi civilistici sulle obbligazioni e i contratti, che siano considerati compatibili con la natura di accordo amministrativo.

Il presente atto composto da numero 4 (quattro) pagine scritte per intero sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Vignola.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente -

I Sindaci:

Comune di Castelvetro di Modena F.to digitalmente Giorgia Mezzacqui

Comune di Savignano sul Panaro F.to digitalmente Enrico Tagliavini

Comune di Spilamberto F.to digitalmente Umberto Costantini

Comune di Vignola F.to digitalmente Emilia Muratori